



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in materia di interventi strategici a favore di Regioni e Province autonome.

Repertorio atti n. 164/CSR del 10 ottobre 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta straordinaria del 10 ottobre 2019;

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone, al comma 1, che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'Accordo in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 ottobre 2018 (Atto rep. n. 188/CSR);

VISTO in particolare il punto 5) del predetto Accordo che prevede che le Regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato di verificare, in occasione della predisposizione della legge di bilancio per l'anno 2020, la possibilità di anticipare il pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione a decorrere dall'anno 2020;

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 778, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, da ultimo, ha rinviato all'anno 2020 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

VISTO l'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, al fine di consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, ha

AS
8





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

previsto l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni;

CONSIDERATO che, in attuazione del citato articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 152573 del 20 giugno 2019 sono stati nominati i rappresentanti del predetto tavolo;

CONSIDERATA la necessità di rinviare ulteriormente l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, è stato predisposto uno schema di accordo in materia di interventi strategici a favore di Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che detto accordo, non iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta straordinaria del 10 ottobre 2019, è stato esaminato ed è stato condiviso dal Governo e dalle Regioni;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo e delle Regioni sul testo dell'accordo così come concordato in seduta;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

- 1) Le Regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato di anticipare l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa a decorrere dall'anno 2020.
- 2) Le Regioni a statuto ordinario e lo Stato concordano l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dall'anno 2021.
- 3) Lo Stato e le Regioni si impegnano a differire il termine di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 145 del 2018 dal 31 marzo 2019 al 31 dicembre 2019. Conseguentemente, le Regioni e lo Stato si impegnano a conseguire l'Intesa per la redazione del Patto per la Salute 2019 – 2021 entro il predetto termine del 31 dicembre 2019 al fine di salvaguardare l'incremento delle risorse già previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 del fabbisogno sanitario nazionale per gli anni 2020 e 2021. Si concorda, inoltre, di incrementare di 2 miliardi il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

DP
6





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- 4) Le Regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato che la disciplina dei meccanismi di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale entra in vigore dall'anno 2021 al fine di consentire gli approfondimenti necessari volti a superarne le difficoltà applicative.
- 5) Si concorda l'adeguamento delle priorità di investimento secondo gli obiettivi indicati dalla nota di aggiornamento al DEF 2019, con particolare riguardo al *green new deal*.
- 6) Al fine di accelerare gli investimenti nazionali e comunitari, anche attraverso la definizione di procedure di semplificazione, si concorda sull'opportunità di istituire un Tavolo Stato, Regioni ed Enti locali.
- 7) Le Regioni a Statuto ordinario e lo Stato concordano, altresì, di avviare un'analisi finalizzata a individuare le possibili soluzioni per consentire la riduzione degli oneri del debito in modo da liberare risorse in favore della crescita sostenibile e degli investimenti, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
- 8) Si concorda sulla necessità di riconciliare i residui tra Stato e Regioni, al fine di migliorare l'attendibilità dei bilanci sia delle regioni che dello Stato.
- 9) Per la realizzazione del presente Accordo sono condivise le ipotesi normative di cui all'allegato n. 1, da inserire nell'ambito dei provvedimenti normativi che si sostanziano nella manovra di bilancio per l'anno finanziario 2020, previa definizione, ove necessario, di idonea forma di compensazione degli effetti finanziari.
- 10) In conseguenza del presente accordo sono salvaguardati i trasferimenti in favore delle Regioni di cui alla Tabella 1. Con riferimento al capitolo all'edilizia sanitaria sono fatte salve eventuali rimodulazioni, fermo restando il finanziamento del programma complessivo, così come integrato al punto 3.

AP
Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia

di @.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Tabella 1

RISORSE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE				
	CAPITOLO	DESCRIZIONE	2020	2021
ISTRUZIONE	1710/MIUR	FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO	236.814.548,00	236.814.548,00
	2043/MIUR	SOMMA PER EROGAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	103.000.000,00	103.000.000,00
	7105/MIUR	FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	250.000.000,00	60.000.000,00
AGRICOLTURA	7637/MIPAAF	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME	8.343.960,00	8.343.960,00
	7638/MIPAAF	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997	14.162.135,00	14.162.135,00
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1690/MIT	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	10.000.000,00	0,00
	1693/MIT	FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	9.500.000,00	0,00
	1315/MIT	FONDO NAZIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4.875.554.000,00	4.874.554.000,00
POLITICHE SOCIALI	3671/LAVORO	FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	400.958.592,00	400.958.592,00
	3538/LAVORO	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	571.000.000,00	568.900.000,00
ECONOMIA	7464/MEF	EDILIZIA SANITARIA	1.121.200.000,00	2.450.000.000,00
TOTALE			7.600.533.235,00	8.716.733.235,00





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Allegato 1

1) Attuazione sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 Regioni a Statuto Ordinario

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario.
2. All'articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "dei commi da 819 a 823" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 819 e da 821 a 823".
3. Per l'anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione, di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.
4. Restano ferme, per l'anno 2020, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede di anticipare all'anno 2020 la possibilità, per le regioni a statuto ordinario, di utilizzare il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in attuazione delle sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 (restano esclusi, per l'anno 2020, accensione e rimborso prestiti dalle entrate e dalle spese valide ai fini dei vincoli di finanza pubblica) ed il successivo comma 2, coordina le disposizioni vigenti con il nuovo quadro normativo.

Il comma 3 chiarisce che, in sede di monitoraggio e certificazione, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2020, le regioni a statuto ordinario indicano, tra le entrate valide esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il comma 4, chiarisce, poi, che restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 835 a 843 della legge n. 145/2018; le regioni a statuto ordinario, nell'anno 2020, sono tenute, quindi, a rispettare gli obblighi in termini di obiettivi e di certificazione degli investimenti diretti e indiretti (comma 836), nonché di saldo positivo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, per 837,8 milioni (comma 841, lettera b)). Da ultimo, le regioni a statuto ordinario sono soggette agli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e 470 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Relazione tecnica

La norma anticipa all'anno 2020 la possibilità, da parte delle regioni a statuto ordinario, di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Al fine di determinare gli oneri derivanti dall'anticipo all'anno 2020 delle disposizioni in esame - per le regioni a statuto ordinario il quadro normativo di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge n. 145 del 2018 si applica, nella sua interezza a decorrere dall'anno 2021 - si è provveduto ad aggiornare le stime sulla base degli ultimi dati disponibili per quanto attiene i risultati di amministrazione.

La base dati di riferimento utilizzata è rappresentata dai rendiconti di gestione per l'anno 2018. In particolare, per le regioni a statuto ordinario in disavanzo, è stato previsto l'utilizzo di tutte le quote del risultato di amministrazione, a condizione che presentino una copertura finanziaria (nel limite positivo del risultato di amministrazione, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, cui va sommata la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo). Si è ipotizzato, poi, che l'utilizzo dell'avanzo, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione, per la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti, venga programmato dagli enti in un arco temporale di 5 anni. Per la quota riferita a ciascun anno, si è ipotizzato un utilizzo, nello stesso anno, del 30% mentre, per il restante 70%, è stato applicato uno sviluppo teorico dei SAL supponendo che vengano realizzate opere pluriennali.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Gli oneri derivanti dalle stime sopra richiamate tengono conto, infine, degli effetti derivanti dalle risorse già disponibili a legislazione previgente, ovvero, dell'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, per la quota parte a copertura dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) da debito.

Le disposizioni comporta oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura di 155 milioni per l'anno 2020, 312 milioni per l'anno 2021 e 120 milioni per l'anno 2022.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

2) Rinvio applicazione d.lgs. n. 68 del 2011

Art.

Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2020», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2021»;
- b) all'articolo 4:
 - a. al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020» e le parole: «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
 - b. al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
- c) all'articolo 7:
 - a. al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;
 - b. al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2020»;
- d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

Relazione illustrativa

L'articolo 1, comma 778, della legge n. 205 del 2017 ha rinviato all'anno 2020 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, confermando fino all'anno 2019 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000.

Le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 68 del 2011, prevedono, tra l'altro:

- che dall'anno 2020 il gettito derivante dall'aliquota di compartecipazione IVA - determinata con le modalità previste dal successivo articolo 15 del medesimo decreto - sia attribuito alle Regioni a statuto ordinario in conformità con il principio di territorialità, tenendo conto del luogo di consumo, identificato come il luogo in cui avviene la cessione di beni;
- che dall'anno 2020 siano soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle Regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali;
- che la legge statale stabilisca le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

che, per tali finalità, la Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni, debba effettuare una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi, da trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva comunicazione alle Camere;

- che, con decorrenza dall'anno 2020, le modalità di finanziamento delle spese regionali, siano distinte tra spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e siano istituiti appositi fondi perequativi.

In considerazione della complessità dei predetti adempimenti e al fine di consentire l'avvio del federalismo regionale dall'anno 2020, l'articolo 1, comma 958, della legge n. 145 del 2018 ha previsto l'istituzione di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Regioni. L'obiettivo del tavolo è consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, nonché di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

La complessità del predetto processo rende necessaria una nuova proroga dell'avvio del federalismo regionale, come definito dal decreto legislativo n. 68/2011.

La norma in esame è, pertanto, finalizzata a rinviare all'anno 2021 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal d.lgs. n. 68 del 2011 (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).

Relazione tecnica

La norma in esame, confermando anche per l'anno 2020 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

3) Rinvio della riforma del trasporto pubblico locale

Art.

1. All'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, alinea, la parola "2018" è sostituita con la parola "2021";
- b) al comma 2, lettera c), le parole "secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con la parola "2022";
- c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019.

Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alle Regioni, a pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in analogia a quanto disposto al comma 7 dell'art. 16 bis del D.L. 95/2012.

Ai fini del riparto del saldo 2019 si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle Imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario con le modalità e i tempi di cui alla fine del precedente capoverso e con le medesime penalità in caso di inadempienza"

- d) al comma 4 la parola "Nelle" è sostituita con le parole "A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle";
- e) al comma 6, le parole "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le parole "l'anno 2020", le parole "e non oltre i successivi centoventi giorni" sono sostituite con le parole "l'anno 2021" e le parole "entro i predetti centoventi giorni" sono sostituite con le parole "entro l'anno 2021";
- f) al comma 8, le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2018" sono soppresse.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Relazione illustrativa

La norma è volta a rinviare la disciplina dei meccanismi di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale all'anno 2021 al fine di consentire gli approfondimenti necessari volti a superarne le difficoltà applicative.

Relazione tecnica

La norma non determina effetti finanziari in quanto continuano a rimanere in vigore gli attuali meccanismi di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui al DPCM 11 marzo 2013.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

4) Aggiornamento degli interventi realizzabili con l'assegnazione di risorse per investimenti in coerenza con la nota di aggiornamento DEF 2019

Art.

All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 134 dopo le parole "del territorio" aggiungere "*nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati*";
- b) al comma 135 alla lett.b) sono aggiunte le seguenti parole "*nonché per interventi in viabilità e trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale*"; sono aggiunte le lettere:
"d) *la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;*
e) *progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;*
f) *per infrastrutture sociali;*
g) *le bonifiche ambientali dei siti inquinati.*"

Relazione illustrativa

La norma proposta mira ad ampliare gli interventi previsti dalla norma, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla nota di aggiornamento al DEF 2019, anche agli investimenti nel settore dei trasporti e viabilità con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, a quelli per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, alle infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali.

Relazione tecnica

La norma, limitandosi ad ampliare gli interventi realizzabili con risorse già assegnate per investimenti, non determina oneri per la finanza pubblica.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

5) Proroga termini Intesa patto della salute 2019-2021

Art.

All'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n.145 le parole "31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019".

Relazione illustrativa

La disposizione è diretta a posticipare il termine per la sottoscrizione dell'Intesa relativa al patto della salute 2019-2021, dal 31 marzo 2019, oramai decorso, al 31 dicembre 2019.

Relazione tecnica

La disposizione di natura o ordinamentale non comporta effetti finanziari





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

6) Edilizia sanitaria

Art.

1. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 555, dalla legge 30 dicembre 2018, n.145.

Relazione illustrativa

La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 28 miliardi di euro (stabilito dall'articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009) a 30 miliardi. La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse - da effettuarsi in base alla quota di accesso del Fondo sanitario nazionale di parte corrente - con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

Relazione tecnica

La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 28 miliardi di euro (stabilito dall'articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009) a 30 miliardi. La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

Ai fini della copertura dell'incremento delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, complessivamente pari a 2 miliardi di euro, si prevede che ...

